

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Cramarossa

IL PRESIDENTE

GIULIO MARINI

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.L.gvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.gvo n.267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni dal 27 LUG. 2001

Viterbo, li 27 LUG. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE Dino

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di legge.

Viterbo, li 21 AGO. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. VITO M. GUERRIERO



Copia conforme per uso amm.vo

Viterbo 27 LUG. 2001

IL SEGRETARIO

D' ORDINE del Segr. Gen.le

CANNONE Dino



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazione della Giunta Provinciale

Delibera n. 259 del registro.

OGGETTO: "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI DIFESA A PROFESSIONISTI
ESTERNI"

L'anno 2001 addì Ventitre del mese di Luglio alle
ore 17 in Viterbo nella sede dell'Amministrazione Provinciale si è
riunita la Giunta Provinciale, la quale con la presenza dei Sigg.:

		Presenti	Assenti
GIULIO MARINI	Presidente	X	
MARIO LEGA	Vice Presidente	X	
FRANCESCO BATTISTONI	Assessore		X
MASSIMO GEMINI	Assessore	X	
ERINO POMPEI	Assessore	X	
GIOVANNI MARIA SANTUCCI	Assessore	X	
FRANCESCO STERPA	Assessore	X	

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe Cramarossa ha adottato la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2001 approvato con atto n. 186 del 29.05.2001, nel quale è prevista l'istituzione di un albo di fiducia di professionisti legali.

Considerato che la difesa dell'A.P. – e dei propri provvedimenti – innanzi all'autorità giudiziaria, è principio indefettibile, in quanto atto dovuto per la realizzazione del pubblico interesse.

Rilevato che, quindi, l'essere parte della vertenza – sia attiva o passiva – non è atto di natura politico – discrezionale, bensì atto di natura squisitamente tecnico – giuridica.

Evidenziato che, aspetto strettamente correlato ed indispensabile nella costituzione od attivazione di un procedimento, è la nomina del legale cui conferire incarico di difesa e rappresentanza.

Dato atto che, sin dalla innovazione introdotta dal D. Lgs 25.02.1995 n. 77, la Giunta, con la definizione del piano esecutivo di gestione, ha determinato, tra gli obiettivi assegnati all'Avvocatura dell'Ente, una consistente limitazione al ricorso di un professionista esterno, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa fissati dalla normativa vigente.

Rilevato che, nella ipotesi di impossibilità di affidare l'incarico al proprio professionista interno, occorre avere garanzia, in ogni caso, di collaborazione, di professionalità ed acquisita esperienza in alcune specifiche materie che investono maggiormente l'ente locale, nonché del contenimento dei costi.

Atteso che, pertanto, ne discende l'opportunità che il conferimento di incarichi di difesa a professionisti esterni sia oggetto di apposito regolamento che ne disciplini le modalità e fissi i requisiti che gli stessi debbono possedere.

Considerato che, a tal fine, il Settore Avvocatura ha stilato un regolamento che tiene conto delle linee guida sopra enunciate e che rappresenta atto prelusivo alla istituzione di un albo di fiducia di professionisti esterni cui attingere secondo necessità.

Ritenuto, quindi, dover approvare detto regolamento dando atto che il Settore Avvocatura provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti.

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica atteso che, nella fattispecie, non ricorrono gli estremi per l'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile.

DELIBERA

Approvare il “Regolamento per il conferimento di incarichi di difesa a professionisti esterni” predisposto dal Settore Avvocatura di questa Amministrazione.

Dare atto che il Settore Avvocatura provvederà a tutti gli adempimenti necessari per l'istituzione dell'Albo di professionisti esterni cui attingere in caso di necessità.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.

[Handwritten signature]

UFFICIO GIURIDICO

UFFICIO GIURIDICO
UFFICIO GIURIDICO

UFFICIO GIURIDICO
UFFICIO GIURIDICO
UFFICIO GIURIDICO
UFFICIO GIURIDICO
UFFICIO GIURIDICO





**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
SETTORE AVVOCATURA**

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
DIFESA A PROFESSIONISTI ESTERNI.**

Approvato dalla Giunta Provinciale
con deliberazione n. 259 del 23-7-01



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

SETTORE AVVOCATURA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIFESA A PROFESSIONISTI ESTERNI.

PREMESSA

La costituzione in giudizio dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria è sorretta dal principio della indefettibile necessità della difesa a tutela dell'interesse di cui è portatore ed avviene dopo aver espletato le verifiche e le procedure in sede di autotutela, tese ad evitare contenziosi inutili e dispendiosi di risorse a difesa degli interessi della comunità; per questo va verificata anche la convenienza di ipotesi transattive.

Il mandato professionale è prerogativa dei professionisti legali del Settore Avvocatura di questa Amministrazione.

La Giunta sarà attivata nella sola eventualità di delega a professionista estraneo al Settore, secondo i termini di cui al presente regolamento.

La designazione del legale cui conferire incarico di difesa e rappresentanza, deve rispondere ai principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, in armonia con il vigente dettato legislativo.

CAPO I

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 1

L'Amministrazione Provinciale di Viterbo, nel perseguimento degli obiettivi di economicità efficacia e trasparenza della propria attività, si dota del presente regolamento per l'individuazione dei professionisti cui conferire incarico di difesa e rappresentanza dell'Ente nell'ipotesi in cui non si possa conferire incarico al professionista dipendente.

Il raggiungimento di tali obiettivi si concretizza con l'istituzione di un Albo di professionisti cui attingere per le necessità di cui al comma 1 del presente articolo, nei giudizi innanzi alla circoscrizione del Tribunale di Viterbo.

CAPO II REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

Art. 2

Presupposti necessari alla iscrizione all'Albo, nonché al mantenimento dell'iscrizione stessa, devono essere:

1. non avere avuto negli ultimi tre anni incarichi in giudizi contro l'Amministrazione Provinciale di Viterbo, né averne, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza di iscrizione all'Albo;
2. impegno a non assumere – nel periodo di riferimento - incarichi in giudizi contro l'Amministrazione Provinciale di Viterbo e per tutta la durata dell'iscrizione.
3. avere espletato negli ultimi due anni, ovvero avere in corso, incarichi ricevuti dalla pubblica amministrazione.
4. impegno all'applicazione del minimo della tariffa vigente.

I requisiti di cui ai punti 1) e 3) dovranno essere comprovati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della vigente normativa.

L'impegno di cui al punto 2) e 4) dovrà essere assunto contemporaneamente alla presentazione dell'istanza.

L'eventuale successiva conoscenza da parte dell'Ente, dell'assenza dei requisiti di cui al presente articolo, comporterà l'immediata revoca dall'incarico e cancellazione dall'Albo, cui potrà far seguito eventuale azione derivante dalla rilevata dichiarazione non veritiera.

Art. 3

Nei termini di cui al Bando gli interessati dovranno presentare relativa istanza corredata da:

- 1) curriculum, da cui possa evincersi l'esperienza acquisita nelle materie di maggiore interesse per la pubblica amministrazione (Appalti, Pubblico Impiego), con indicazione del numero dei procedimenti in cui si è svolta attività forense e del loro importo approssimativo;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 n. 1) e n. 3) del presente regolamento.

Art. 4

Per la formazione della graduatoria si terrà conto, in ordine decrescente:

- a) della maggiore esperienza con la Pubblica Amministrazione;
 - b) della complessità e del valore dei giudizi già trattati (indicati nel curriculum);
- L'Albo, predisposto ed approvato, verrà pubblicato e reso noto a cura del Settore Avvocatura, presso la sede dell'Amm.ne Prov.le, l'Ordine degli avvocati della Provincia di Viterbo.

I professionisti possono, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dell'Albo.

Di detta rinuncia se ne prenderà atto immediatamente.

Art. 5

Nell'esclusivo interesse della p.a., elemento indispensabile ed inderogabile, è la fattiva collaborazione con il legale interno dell'Ente.

Per ogni singolo procedimento, l'Avvocato Dirigente del Settore Avvocatura proporrà alla Giunta una terna di nominativi, d'intesa con l'Assessore competente, estratti dal rispettivo albo, in considerazione dell'esperienza professionale nella materia in questione. L'esecutivo effettuerà la designazione, tenendo conto anche di una rotazione degli incarichi.

In via ordinaria, nell'ipotesi in cui si pervenga alla necessità di avvalersi della difesa a mezzo di professionista esterno, la difesa e rappresentanza dell'Ente verrà attribuita congiuntamente all'avvocato dirigente. Solo se quest'ultimo dichiara espressamente di non essere nella possibilità di assumere l'incarico, la procura sarà rilasciata unicamente in favore dell'avvocato del libero Foro.

CAPO III AGGIORNAMENTO BIENNALE

Art. 6

Il Settore Avvocatura provvederà, ogni biennio, all'aggiornamento dell'albo in considerazione delle nuove istanze di iscrizione.

Ai fini dell'aggiornamento biennale, dovranno ritenersi fermi i requisiti richiesti per l'iscrizione iniziale. Dell'aggiornamento si darà divulgazione a mezzo di nota del Settore Avvocatura, pubblicata secondo le modalità ritenute più idonee all'atto della decisione.

L'Albo aggiornato e approvato, sarà affisso presso la sede dell'A.P. e dell'Ordine Provinciale degli Avvocati della Provincia di Viterbo.

CAPO IV DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 7

Il presente regolamento produce efficacia a seguito di approvazione da parte della Giunta Provinciale.

Entro i successivi 30 giorni dalla esecutività dell'atto deliberativo di cui al comma precedente, l'Avvocatura provvederà ai successivi adempimenti.

Entro i successivi 30 giorni dal termine fissato nel bando per la scadenza della presentazione delle domande di iscrizione, l'Avvocatura predisporrà l'istruttoria, ai fini della formazione dell'Albo, a norma del presente regolamento.

L'Albo, così istituito, sarà approvato dalla Giunta Provinciale.

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

P
R
O
V
I
N
C
I
A
L
E

V
I
T
E
R
B
O